



COMUNE DI
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
PROVINCIA DI BENEVENTO

Indirizzo: Piazza A. La Marmora, 14 - CAP 82030 - Campoli del Monte Taburno (BN) - Telefono/Fax: 0824.873039/0824.873079 - eMail: campolimt@pec.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 23 Del 27/06/2025	OGGETTO: TARI 2025 - Approvazione tariffe.
-------------------------	---

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GRASSO TOMMASO NICOLA	Si	
Consigliere	BORSELLECA PELLEGRINO		Si
Consigliere	CAPORASO ANGELO	Si	
Vicesindaco	CAPORASO NICOLA		Si
Consigliere	DE SIMONE NICOLA	Si	
Consigliere	GRASSO GIUSEPPE - ANTONIO		Si
Consigliere	GRASSO MARIO TOMMASO	Si	
Presidente del Consiglio	ORLACCHIO CARMINE	Si	
Consigliere	CAPORASO SALVATORE		Si
Consigliere	CIOFFI LUCIO	Si	
Consigliere	PACILLO ARCANGELO	Si	

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 4
---------------------------	--------------------------

Presiede: **Carmine ORLACCHIO**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Sabrina GIANNULLI**



Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **03/06/2025**

Responsabile Settore Amministrativo

f.to Nicola DE SIMONE



Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:

Favorevole

Data: **03/06/2025**

Responsabile Settore Economico Finanziario

f.to Dott.ssa Fernanda IADANZA

Il Presidente passa all'illustrazione del terzo punto all'odg facendo presente che le tariffe sono rimaste essenzialmente invariate tranne che alcune riferite alle utenze domestiche come risulta dagli allegati della proposta di deliberazione.

Terminata l'illustrazione, il Presidente cede la parola ai Consiglieri comunali.

Chiede ed ottiene la parola il C.C. Pacillo Arcangelo il quale invita l'A.C. ad organizzare incontri per sensibilizzare maggiormente la popolazione al fine di una migliore differenziazione dei rifiuti. Stimolare gli utenti, prosegue, anche con dei chiarimenti su come vada eseguita una corretta differenziazione dei rifiuti, può aiutare ad un abbassamento dei costi.

Risponde il Sindaco il quale, condividendo l'osservazione del C.C. Pacillo, ricorda che già nell'anno 2024 è stata svolta una campagna di sensibilizzazione a seguito della quale è partito un monitoraggio più capillare; tanto è vero, prosegue, che proprio nella mattinata di oggi si è proceduto con il predisporre dei richiami. Infine alcuni giorni fa ha provveduto ad emettere un'ordinanza nei confronti di un soggetto essendo, tra l'altro, intervenuti sul posto i Carabinieri Forestali.

Per tali motivazioni, conclude, il Sindaco invita tutti i cittadini ad essere "vigili" del proprio territorio.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento,

Vista la proposta di deliberazione dal titolo "*TARI 2025 - Approvazione tariffe.*".

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi da parte del Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

Vista la seguente votazione resa per alzata di mano

Assenti: 04 (Borselleca Pellegrino, Caporaso Nicola, Grasso Giuseppe e Caporaso Salvatore), Presenti: 07, Astenuti: 02 (Cioffi Lucio e Pacillo Arcangelo), Votanti: 05, Contrari: 0, Favorevoli: 05.

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "*TARI 2025 - Approvazione tariffe.*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede, stante l'urgenza di provvedere, alla votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano per l'immediata esecutività della deliberazione

Vista la seguente votazione:

Assenti: 04 (Borselleca Pellegrino, Caporaso Nicola, Grasso Giuseppe e Caporaso Salvatore), Presenti: 07, Astenuti: 02 (Cioffi Lucio e Pacillo Arcangelo), Votanti: 05, Contrari: 0, Favorevoli: 05.

DELIBERA

Di dichiarare la immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
(Provincia di Benevento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI 2025 - Approvazione tariffe.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata sulle seguenti tre componenti:

- 1) imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- in particolare, per quanto più specificatamente attiene alla TARI, la disciplina è contenuta all'art. 1 commi da 641 a 668, nonché ai commi da 681 a 691, della sopra citata legge 147/2013;

- successive modifiche sono state poi previste dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2023;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Rilevato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista, inoltre, la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*;

Tenuto conto che:

- l'Ambito Territoriale Ottimale Benevento (ATO), con determina del Direttore Generale n. 57 del 16/05/2024, ha validato, per gli anni 2024/2025, il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del Comune di Campoli del Monte Taburno, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) nn. 363/2021/R/rif. e 389/2023/R/rif, dando atto che, per il periodo tariffario 2024-2025, il corrispettivo massimo riconosciuto al Comune di Campoli del Monte Taburno è pari a:

- per l'anno 2025: € 220.817,00 (Euro Duecentoventitotocentodiciassette/00), di cui € 156.256,00 per componente variabile ed € 64.560,00 per componente fissa;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 11.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto della validazione del piano economico finanziario di questo Comune per l'aggiornamento biennale 2024/2025;

Rilevato che, a norma dell'art. 4, del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ricordato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15: *“... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

Precisato che, con un emendamento al DL PA, di cui all'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione, il termine del 30 aprile, previsto per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari dal sopra richiamato articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato differito al 30 giugno 2025;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif4 che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- la Deliberazione di ARERA 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025, che all'art. 2, comma 2.2, ha istituito la componente perequativa *UR3,a* pari ad € 6,00 per utenza per anno, finalizzata al riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria (cd. bonus sociale rifiuti) agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025;

Atteso che:

- il DPCM stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;

- i meccanismi di riconoscimento dell'agevolazione saranno affini a quelli già in vigore per il settore idrico, gas ed elettrico;

- nelle more della completa definizione delle modalità operative e del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1° gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo *UR3,a* (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza, ma che potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;

- per l'anno 2025 i gestori dell'attività di gestione tariffe potranno agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF (*“In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione”*);

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della

tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria del "*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)*" per l'anno 2025, di cui all'Allegato A) al presente atto;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, di stabilire che il versamento della TARI, per l'anno 2025, in base ai modelli F24 di pagamento inviati dal Comune, avvenga nel seguente modo:

- 1° rata o rata unica, con scadenza al 31/07/2025;
- 2° rata, con scadenza al 30/09/2025;
- 3° rata, con scadenza al 10/12/2025;

Considerato che:

- il Comune provvederà all'emissione degli avvisi di pagamento TARI con le tariffe di competenza dell'anno 2025 inserendo la componente perequativa Ur3 ma non l'agevolazione agli aventi diritto, in quanto al momento non noti;
- alla luce di quanto sopra, provvederà a trasmettere ai percettori del bonus sociale una informativa contenente lo storno del 25% di quanto già richiesto a titolo di TARI prevedendo un ricalcolo dell'ultima rata.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente da parte del Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.04.2023;

PROPONE DI DELIBERARE

- **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di approvare**, l'articolazione tariffaria della TARI, per l'anno 2025, relativamente alle Utenze Domestiche (UD) ed alle Utenze Non Domestiche (UND), di cui all'Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che il costo complessivo del servizio rifiuti da finanziare nell'anno 2025 mediante le suddette tariffe TARI è pari ad €. 220.817,00;

- **di dare atto:**

- che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2025 trova integrale copertura nelle tariffe TARI anno 2025 (allegato A);
- che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risulta dal piano economico finanziario;

- alla tassa comunale sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Benevento, pari al 5%, giusta delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 328 del 28.11.2024;

- **di stabilire**, per l'anno 2025, ai sensi del vigente Regolamento TARI, il pagamento della TARI in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata o rata unica, entro il 31 luglio 2025;
- 2^ rata entro il 30 settembre 2025;
- 3^ rata entro il 10 dicembre 2025;

- **di dare atto che** risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- UR3,a finalizzato al riconoscimento del bonus sociale rifiuti (25%) agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025, pari ad € 6,00 per utenza per anno;

- **di dare, altresì, atto che** il Comune provvederà all'emissione degli avvisi di pagamento TARI con le tariffe di competenza dell'anno 2025, inserendo la componente perequativa Ur3 ma non l'agevolazione del 25% agli aventi diritto, in quanto al momento non nota e che si provvederà a trasmettere ai percettori del bonus sociale una informativa contenente lo storno del 25% di quanto già richiesto a titolo di tari prevedendo un ricalcolo dell'ultima rata;

- **di demandare** al Responsabile del Settore competente, tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa, la trasmissione della stessa all'ETC;

- **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Campoli Del Monte Taburno (BN), 03.06.2025

Il Proponente
F.to Nicola De Simone

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Carmine ORLACCHIO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

La presente deliberazione:

È pubblicata all'albo online il **04/07/2025** al n. **295/2025** per rimanerci
quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/__

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

Dalla Residenza comunale, 04/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina GIANNULLI
